

Il dlgs correttivo: l'avvio della Cn non fa peggiorare la classificazione del credito bancario

# Crisi, una iniezione di energia per la composizione negoziata

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Il correttivo al codice della crisi offre un boost di energia alla composizione negoziata; sia nella fase del suo svolgimento sia nelle possibili uscite dalla stessa. Sarà possibile accedere anche in pendenza di istanza per la liquidazione giudiziale, le banche non dovranno cambiare la classificazione del loro credito a causa dell'avvio delle trattative; il tutto attivabile anche per le procedure in corso. Nel concordato semplificato, procedura attivabile solo all'esito della composizione, sarà più facile l'accesso e potranno essere chieste misure protettive. Queste alcune delle novità, contenute nella bozza di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri del 10 giugno scorso, che interviene, appunto, sulla disciplina della crisi di impresa.

**Composizione negoziata e banche.** Uno dei fattori che più hanno influito sul limitato ricorso alla composizione in questi primi anni di applicazione, è stata l'incertezza attorno alle possibili reazioni delle banche alla notizia dell'avvio delle trattative. Soprattutto con riferimento alle linee autoliquidanti ed agli affidamenti in essere, senza i quali, nella maggior parte dei casi, il ciclo finanziario dell'impresa si inceppa. Non è bastato prevedere che le banche non possono sospendere gli affidamenti per il solo fatto dell'avvio della composizione. Ed infatti, in ogni caso, prevale la disciplina di vigilanza e, più in generale, rimangono determinanti gli elementi che incidono sul merito creditizio dell'impresa. In ogni caso l'avvio delle trattative comportava, per la banca, la necessità di modificare in peius la classificazione del credito, con oneri di accantonamento superiori. Ora il correttivo interviene per chiarire che l'avvio della composizione non può, da solo giustificare la modifica della classificazione del credito; decisivo in tal senso sarà il progetto di piano. Nessun timore di responsabilità, poi, per la banca che abbia proseguito il rapporto in pendenza di composizione.

**Composizione negoziata e liquidazione giudiziale.** Viene precisato che la pendenza di una istanza per la liquidazione giudiziale depositata da un creditore non è d'ostacolo all'avvio della composizione negoziata. In passato si era creato un corto circuito perché da un lato la composizione negoziata ha l'effetto di impedire la dichiarazione di liquidazione giudiziale e dall'altro, si leggeva che l'ac-

cesso ad una delle procedure del codice (compresa quindi la liquidazione giudiziale) era di ostacolo all'ingresso in composizione. Ora è chiaro che le procedure che impediscono l'avvio della composizione sono solo quelle attivate, volontariamente, dall'imprenditore e non anche quelle che da esso vengono subite.

**Il concordato semplificato.** Viene precisato che la procedura può essere attivata in usci-

ta dalla composizione quando l'esperto da conto che tutte le soluzioni previste non sono percorribili. Un chiarimento importante è legato alla possibilità di richiedere misure protettive anche nell'ipotesi di concordato semplificato, situazione questa prima non prevista e fonte di interpretazioni ondivaghe tra i diversi tribunali. Da ultimo vengono allargati i poteri del liquidatore nominato per l'esecuzione del concordato prevedendo

la possibilità di esercitare tutte le azioni necessarie per realizzare l'attivo messo a disposizione, oltre che le azioni risarcitorie o recuperatorie ritenute idonee.

**La decorrenza.** Anche il tema della fase transitoria e dell'entrata in vigore non è di poco conto. Le nuove norme si applicheranno, in generale, a tutti i procedimenti in corso all'entrata in vigore del provvedimento, ossia dal giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione in *Gu*. La decorrenza delle disposizioni che interessano la transazione fiscale, invece, è differita a quelle proposte in uno strumento di regolazione avviato dopo l'entrata in vigore del correttivo. Allo stesso modo, la possibilità di accordo con l'Agenzia delle entrate in fase di composizione negoziata si applica solo a quelle avviate dopo l'entrata in vigore del decreto.

—© Riproduzione riservata—

## Tutte le novità istituite per istituto

<b>Composizione negoziata (Cn)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli esiti delle composizioni negoziate seguite rilevano nella scelta dell'esperto</li> <li>• L'ingresso in Cn non è motivo di mutamento della classificazione del credito e la prosecuzione del rapporto non dà luogo a responsabilità per la banca</li> <li>• La presenza di istanza di liquidazione giudiziale non è d'ostacolo all'ingresso in Cn</li> <li>• Si può autocertificare la richiesta dei certificati richiesti in caso di mancata risposta degli enti interpellati</li> <li>• Una volta concesse le misure protettive la banca non può più tenere sospese le linee di credito accordate solo per l'ingresso in Cn</li> <li>• Viene chiarito che se un finanziamento è autorizzato rimane prededucibile anche nel corso delle eventuali successive procedure attivate, di qualunque tipo</li> <li>• Viene introdotta la possibilità di stipulare accordi con l'Agenzia delle entrate</li> <li>• Viene prevista, come misura premiale, la possibilità di ottenere rateizzazione fino a 120 mesi dei carichi liquidati ma non ancora iscritti a ruolo</li> <li>• La possibilità di emettere nota di variazione Iva parte dal giorno della pubblicazione al Registro imprese dell'accordo raggiunto in Cn</li> <li>• Viene rimodulato il compenso per l'esperto in caso di archiviazione immediata della Cn</li> </ul>
<b>Concordato semplificato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per accedere, l'esperto deve dar conto dell'impossibilità di accedere anche ad un piano di risanamento (art. 56 Cciii)</li> <li>• Se si degradano i privilegiati, serve la relazione di cui all'articolo 84, co. 5 Cciii</li> <li>• Il Tribunale può sindacare la corretta formazione delle classi</li> <li>• Il Tribunale può concedere 15 gg per modificare il piano</li> </ul>
<b>Piano di risanamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il piano deve indicare anche le parti correlate del debitore</li> <li>• Il debitore deve indicare l'entità dello stato di crisi in cui si trova</li> <li>• Il debitore deve indicare i motivi che rendono necessaria nuova finanza</li> <li>• Il piano deve indicare analiticamente costi e ricavi anche ai fini degli adempimenti degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro</li> </ul>
<b>Accordi di ristrutturazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene prevista la possibilità di finanziamenti prededucibili, previa autorizzazione del tribunale</li> <li>• Negli accordi ad efficacia estesa può bastare il 60% per la coartazione se in uscita da Cn se l'omologa è chiesta entro 60 giorni dalla relazione dell'esperto</li> <li>• Viene modificata la transazione fiscale e contributiva</li> </ul>
<b>Piano di Ristrutturazione Omologato (Pro)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista la transazione fiscale e previdenziale, senza cram down</li> <li>• Dal deposito del piano si applicano le regole previste in caso di liquidazione giudiziale su formalità opponibili, compensazioni, crediti pecuniari e non e fidejussioni</li> <li>• È prevista la possibilità di chiedere autorizzazione alla vendita dell'azienda senza solidarietà passiva (2560 cc) anche prima dell'omologa</li> </ul>
<b>Concordato preventivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista una definizione puntuale del valore di liquidazione</li> <li>• Viene inserito l'obbligo (concordato in continuità) di isolare in una classe i fornitori "minori"</li> <li>• Viene chiarito che anche in caso di concordato in continuità indiretta occorre predisporre un piano con indicazione analitica di costi e ricavi della proponente</li> <li>• Viene introdotto l'obbligo di fondi rischi per potenziali escussioni di garanzie pubbliche (Mcc) che diventano privilegiati</li> <li>• Specificato il cram down fiscale (e previdenziale) per il concordato in continuità</li> <li>• Si applica la disciplina delle offerte concorrenti se il piano di concordato prevede un cessionario dell'azienda individuato</li> <li>• Le disposizioni previste per la Liquidazione giudiziale (art. 145, da 152 a 161 Cciii) si applicano dal deposito del piano e non della domanda in bianco</li> <li>• La richiesta di omologazione forzata fa fatta entro 7 giorni dalla relazione del Cg</li> <li>• Viene chiarito meglio il cross class cram down</li> <li>• Viene prevista la nomina del liquidatore in caso di concordato in continuità solo se devono essere venduti beni</li> </ul>